

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DA ENTE LOCALE

TRA

Il Comune di Ferno, in seguito denominato anche "Ente", rappresentato dal Responsabile del Servizio, dott./dott.ssa, e ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI, con Sede legale in Via San Galdino, 6, Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione (R.U.I.) nr. B000076064, p. i.v.a. 05337150964, in seguito denominato anche broker, in persona del Legale Rappresentante, Signor Marino Rovelli, nato a Trezzo sull'Adda (MI) il 27 novembre 1953, residente in Trezzo sull'Adda (MI), Via Silvio Pellico, 41, iscritto al R.U.I. al numero B000076036

PREMESSO CHE

L'Ente ha in essere polizze assicurative con diverse Compagnie per la copertura dei beni patrimoniali, di persone e per la tutela delle attività svolte non più adeguate alle esigenze complesse di un Ente pubblico;
appare necessario prefigurare un sistema assicurativo organizzato, coerente, facilmente controllabile ed a gestione semplificata, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici.

Richiamata la determinazione con la quale per le motivazioni espresse nell'atto stesso, che sono parte integrate e sostanziali del presente atto, è stato approvato il seguente Disciplinare, che tiene conto per la parte assicurativa del Codice delle Assicurazioni (Modello Unico di Informativa precontrattuale), per l'Ente del Codice dei Contratti pubblici.

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto di seguito:

ART. 1 - Informazioni generali

L'incarico professionale oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore dell'Ente, ai sensi del Codice delle Assicurazioni, approvato con D.L. n. 209/2005 e relativo regolamento

ART.2 - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi

- A) ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. e le persone sopra citate non detengono partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in un'impresa di assicurazione.
- B) Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI.

- C) ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente polizze di una o più imprese di assicurazione.
- D) Su richiesta dell'Ente ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. potrà fornire la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

ART.3 - Informazioni a tutela del Contraente

Ai sensi dell'art. 117 D.L. 07/09/2005 n. 209 i premi pagati dall'Ente a ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI e le eventuali somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione se regolati tramite ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio di ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI stessa.

L'attività esercitata da ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati all'Ente contraente da negligenza ed errori professionali del broker e da negligenza ed errori professionali e infedeltà dei dipendenti e delle persone del cui operato ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI deve rispondere a norma di legge.

L'Ente contraente e gli assicurati previsti secondo i vari capitoli di polizza stipulati hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione presso I.V.A.S.S. Via Quirinale 21 00187 ROMA telefono 06 421331 per richiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio di intermediazione che non sia stato risarcito da ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI stessa o non sia stato indennizzato attraverso la polizza R.C. Professionale.

L'Ente contraente e gli Assicurati hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'I.V.A.S.S., Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale 21 00187 ROMA.

ART. 3 Bis Reclami

Il Contraente, l'Assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo **per iscritto** all'intermediario broker indicato nell'art. 1 .

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il Contraente e/o l'Assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari , i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

ART.4 - Servizi operativi

Il Broker si impegna a fornire all'Ente supporto in materia assicurativa; deve operare in base al Codice delle Assicurazioni che recepisce le direttive comunitarie in materia, al fine di valutare al meglio le esigenze assicurative dell'Ente ed al fine di far stipulare polizze adeguate alle esigenze della Pubblica Amministrazione Locale .

In particolare, l'attività del broker si esplica attraverso le seguenti prestazioni:

- individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, tenuto conto di una ideale linea assicurativa;
- studio sulla prevenzione e protezione;
- aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato e delle nuove esigenze dell'Ente;
- assistenza per l'effettuazione delle gare con procedure semplificate predisponendo i testi dei capitolati di polizza e relative schede di quotazione;
- predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo;
- razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
- assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri passivi particolarmente difficili per l'Ente, gestione dei sinistri attivi;
- elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;
- aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla Pubblica Amministrazione Locale;
- controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell'Ente;
- formazione del Personale.

ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. ha ottenuto inoltre dall'Autorità Nazionale Anticorruzione l'autorizzazione ad operare in materia di contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; lo stesso anche per la Regione Lombardia sulla piattaforma SINTEL.

ART. 5 - Principio di adeguatezza

ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI., a seguito di esplicito riconoscimento del suo mandato da parte delle Compagnie aggiudicatarie anche attraverso le proprie agenzie, si impegna inoltre a :

- fornire collaborazione ed assistenza nell'organizzare un sistema di comunicazione interno all'Ente che consenta un'efficace gestione dei rapporti assicurativi;
- gestire i rapporti amministrativi connessi all'esecuzione dei contratti assicurativi nei confronti delle Compagnie aggiudicatarie tramite le proprie Agenzie, per conto dell'Ente.
- illustrare all'Ente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali dei capitolati di polizza, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi connessi alla sottoscrizione o alla mancata sottoscrizione di polizze o ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e corretta sull'adeguatezza o inadeguatezza dei contratti in corso o di nuova stipulazione.
- informare l'Ente che il suo eventuale rifiuto di fornire dati utili necessari potrebbe pregiudicare la capacità di copertura assicurativa dei capitolati di polizza e le garanzie particolari più adeguate alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dall'Ente di acquisire o mantenere una polizza assicurativa ritenuta da ROV. ASS. srl BROKERS DI

ASSICURAZIONI. inadeguata, la stessa lo informerà per iscritto sui motivi dell'inadeguatezza.

- segnalare la mancanza di coperture assicurative che l'Ente deve avere per legge, per contratti o per giurisprudenza ma che non ha stipulato e che potrebbero provocare danno erariale.

ART. 6 – Limiti dell'attività del Broker

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, nè potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

L'istruzione delle gare, l'individuazione delle Compagnie di Assicurazione e la determinazione delle condizioni contrattuali spettano esclusivamente all'Ente.

ART. 7 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi da parte dell'Ente, eseguito secondo le procedure proprie dell'Amministrazione Pubblica Locale, al broker, ha effetto liberatorio per l'Ente contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente impegna la Compagnia (ed in caso di coassicurazione tutte le Compagnie, delegataria e coassicuratrice) a garantire la copertura assicurativa oggetto della polizza.

Sempre ai sensi dell'art. 118 nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o dell'Agenzia al broker ad incassare i premi oppure in caso di autorizzazione da parte dell'Agenzia non ratificata dalla Compagnia, il pagamento eseguito in buona fede al broker non ha effetto liberatorio per l'Ente contraente.

In considerazione di quanto sopra, stanti i numerosi rapporti di libera collaborazione in essere tra ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. e le Compagnie o Agenzie di assicurazione, ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. è disponibile a fornire la lista delle Compagnie e delle Agenzie con le quali è intrattenuto rapporto di libera collaborazione, con specificazione se ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. è autorizzata oppure no ad incassare i premi con effetto liberatorio per l'Ente.

ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI provvederà ad inviare regolarmente il DURC secondo previsto dalla legge.

ART. 8 – Informativa sul trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 196/2003 l'Ente consente il trattamento dei dati personali che possono essere comunicati esclusivamente per finalità assicurative, per obblighi di legge e ROV. ASS. srl BROKERS DI ASSICURAZIONI. deve esclusivamente trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.; aggiornamento in base al Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27/04/2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati.

ART. 9 - Mancanza di oneri a carico dell'Ente

Per l'incarico conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata o direttamente dalle Compagnie, o con le provvigioni assegnate dalle compagnie di assicurazione alle Agenzie presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente come da Sentenza della Corte dei Conti Regione Sicilia n. 439/2013.

ART. 10 - Durata

Il presente incarico avrà durata dal 31/12/2023 al 31/12/2026. Allo scadere del periodo di cui sopra, l'Ente si riserva la facoltà di confermare il servizio per un analogo periodo, previa opportuna comunicazione. Tale estensione temporale, disposta con apposito atto dell'Ente, dovrà avvenire alle stesse condizioni normative.

ART. 11 – Foro competente

Tutte le eventuali controversie tra le Parti relative o comunque connesse al presente Disciplinare formeranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione, mediante la costituzione di un apposito Collegio di tre componenti, dei quali i primi due saranno nominati rispettivamente da ciascuna delle Parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà designato di comune accordo dagli altri due componenti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'Ente.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le Parti individuano quale Foro competente in via esclusiva quello del Giudice nel cui territorio ha sede l'Ente.

ART. 12 - Vincoli

Il presente impegno è vincolante per il Broker dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione diverrà tale solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

L'Ente

Il Broker